

Emissioni in atmosfera di un impianto di cogenerazione a biomassa solida vegetale

T.A.R. Trento, Sez. un. 14 gennaio 2016, n. 16 - Vigotti, pres.; Gabbricci, est. - Rosseto ed a. (avv. ti Greco e Pedretti) c. Provincia autonoma di Trento (avv. ti Pedrazzoli, Fozzer, Spinelli e Florenzano) ed a.

Ambiente - Cogeneratore a biomassa solida vegetale ricavata - Emissioni in atmosfera.

(Omissis)

FATTO

A. In Valsugana, a Novaledo, l'impresa Menz & Gasser S.p.A. produce generi alimentari nel suo stabilimento, per il quale, il 30 dicembre 2013, presentò alla Provincia autonoma di Trento, attraverso la controllata Novaledo Energia S.r.l., una domanda per l'avvio del "procedimento di valutazione tecnica preliminare sulla significatività dell'impatto ambientale" (*screening*), avente ad oggetto un cogeneratore, destinato a fornire energia elettrica e termica alla linea di produzione (fino ad allora alimentata esclusivamente a metano), e che avrebbe impiegato, come combustibile, la biomassa solida vegetale ricavata, per circa il 70 per cento da cippato (cioè scaglie di legno, di dimensioni fino a qualche centimetro), scarti di segheria, potature, paglie e sottoprodotti agricoli e, per la rimanente quota, da coltivazioni dedicate (la *Herbal-Crops*, un vegetale ibrido, a coltura annuale, utilizzata come biomassa idonea alla combustione).

B.1. L'articolata istruttoria, che ne seguì, si completò piuttosto celermente: la determinazione 17 aprile 2014, n. 20, del dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali, stabilì che, per l'impianto in questione, non era necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

B.2. Qualche tempo prima erano state emesse sia l'autorizzazione per la tutela paesaggistico-ambientale 6 febbraio 2014, n. 30, rilasciata dalla locale Comunità di valle, sia il parere favorevole 3 aprile 2014 prot. 0047993 class. 9.2.4.7-2014 dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

B.3. Nelle settimane seguenti fu invece dapprima formata la determinazione 21 maggio 2014, n. 17, del dirigente del Servizio provinciale autorizzazioni e valutazioni ambientali, che autorizzò le immissioni in atmosfera per il nuovo impianto di cogenerazione, di cui descriveva le componenti e stabiliva il combustibile ammesso, i dispositivi di sicurezza, i limiti di emissione per gli inquinanti (polveri, ossidi di azoto e di zolfo, monossido di carbonio, ecc.), i diversi controlli e le ulteriori prescrizioni.

B.4.1. È infine intervenuta la determinazione 30 maggio 2014, n. 124, con cui il dirigente del Servizio gestione risorse idriche ed energetiche ha autorizzato, ai sensi del d.P.R. 53/1998, Novaledo Energia S.r.l. alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica, sito in Comune Novaledo (TN) alla via Stazione presso il sito produttivo della Menz & Gasser.

B.4.2. Quest'ultimo provvedimento, anzitutto, descrive sinteticamente l'impianto come "costituito da un silo e sistema di stoccaggio della biomassa, sistema di carico, caldaia, scambiatore di calore per la produzione di vapore, turbina a vapore per la produzione di energia elettrica e linea di depurazione dei fumi": l'energia elettrica prodotta sarebbe stata ceduta alla rete del distributore locale, e l'energia termica sarebbe stata impiegata per la produzione di vapore a servizio del ciclo produttivo.

B.4.3. Il fabbisogno annuo di biomassa per l'alimentazione dell'impianto è pari a t. 18.750, costituite "almeno per il 70% (pari a 13.125 t. medie annue) da sottoprodotti di origine vegetale (scarti di segheria come da Tabella 1.A dell'Allegato I del DM 06/07/2012) e per il restante 30% al massimo (pari a 5.625 t. medie annue) da prodotti agricoli dedicati (come da Tabella 1.B dell'Allegato I del DM 06/07/2012)".

B.4.4. Il dispositivo precisa che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni, definite nel corso del procedimento, e allegate allo stesso atto. In particolare, poi,

- stabilisce che l'unità termica deve essere appunto alimentata nel rispetto del predetto rapporto settanta/trenta per cento;

- dispone che il titolare dell'autorizzazione trasmetta annualmente una relazione sul combustibile impiegato, il suo potere calorifico e l'energia prodotta, accertati mediante idonei dispositivi di misurazione, per verificare così il rispetto del prescritto grado di efficienza energetica complessiva dell'impianto;

- prevede che lo stesso titolare documenti costantemente come, in fase di esercizio, il trasporto della biomassa dal luogo della sua produzione all'impianto "non comporti emissioni di anidride carbonica complessivamente superiori a quelle causate in caso di trasporto su gomma per 70 km e calcolate come media annua".

B.5. Il consiglio comunale di Novaledo, con la deliberazione 12 giugno 2014, n. 11, pubblicata in data 17 giugno 2014 all'albo informatico del Comune, ha poi emesso l'autorizzazione, in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico locale vigente, ai sensi dell'art. 112 della l.p. 1/2008, per la realizzazione dell'impianto; è seguito anche il rilascio, da parte dell'assessore all'urbanistica della concessione edilizia in deroga 18 giugno 2014, n. 8.

C.1. Tutti i provvedimenti sinora considerati sono stati emessi, come già esposto, nel corso del 2014; mentre solo il giorno 8 aprile 2015 Marco Agostini, Bruno Baitella, Ruggero Baldessari, Marco Beber, Ivano Galter, Agnese Gozzer,

Luca Montibeller, Martina Offer, Claudio Rosseto, Graziano Torghele e Laura Torresan, tutti residenti o proprietari di terreni prossimi al nuovo impianto, hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso le determinazioni dirigenziali 17 aprile 2014, n. 20, 21 maggio 2014, n. 17, e 30 maggio 2014, n. 124; viceversa, i due provvedimenti del Comune non sono mai stati impugnati.

C.2. Il ricorso è stato trasposto dinanzi al T.R.G.A. – sede di Trento, a seguito dell'opposizione presentata dalla controinteressata Menz & Gasser S.p.A., la quale si è costituita insieme alla seconda controinteressata, Novaledo Energia S.r.l..

Si è egualmente costituita la Provincia autonoma di Trento: tutte hanno eccepito la tardività del ricorso e, comunque, la sua infondatezza.

DIRITTO

1.1. È evidentemente preliminare stabilire se il ricorso straordinario, come affermato dai resistenti, sia stato proposto tardivamente: ovvero se tutti, o almeno alcuni, degli atti impugnati, fossero effettivamente conosciuti – o legalmente conoscibili – oltre centoventi giorni prima del giorno 8 aprile 2015, quanto il ricorso straordinario è stato notificato.

1.2. Tutti i ricorrenti sostengono di essere venuti a conoscenza dei provvedimenti impugnati e del progetto autorizzato soltanto il giorno 10 dicembre 2014, partecipando ad un'assemblea, dove la popolazione locale sarebbe stata edotta dell'esistenza del progetto di Novaledo Energia S.r.l. (in realtà, la notizia risulta divulgata, senza che, ovviamente, ciò abbia alcun valore giuridico, già dall'aprile di quell'anno, appena la Provincia decise di non procedere alla v.i.a.: cfr. <http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2014/04/29/news/novaledo-cogenerazione-via-libera-dalla-provincia-1.9136448> e <http://lavocedellavalsugana.it/index.php/news-della-valsugana/3336-la-menz-gasser-vuole-realizzare-un-impianto-a-biomassa-a-novaledo>).

1.3.1. Ebbene, bisogna ricordare che l'art. 3 del d.P.g.p. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., recante il regolamento di esecuzione della l.p. 29 agosto 1988, n. 28, all'art. 3 disciplina la procedura di verifica, quale fase iniziale del processo di v.i.a. (VI comma): l'Autorità competente “si pronuncia in merito alla sottoposizione o meno del progetto alla procedura di v.i.a. entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda”; di seguito, la stessa Autorità comunica il contenuto integrale della decisione al proponente e ne cura altresì la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione.

1.3.2. Analoga previsione è poi contenuta nel vigente art. 20 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intitolato appunto alla verifica di assoggettabilità, per il quale l'Autorità competente, nel termine prescritto “verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente” (IV comma), e ove non li ravvisi “dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale” (V comma): il provvedimento è pubblicato, a cura della stessa Autorità, mediante un sintetico avviso, inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero nel Bollettino Ufficiale della Regione o della Provincia autonoma”.

1.4. Ebbene, con riguardo alla fattispecie, sul Bollettino ufficiale regionale del 29 aprile 2014 n. 17/I-II è stato effettivamente pubblicato tale avviso, riferito appunto alla determinazione n. 20/2014, della quale viene riportata la parte saliente del dispositivo, e cioè che «il progetto “Impianto di cogenerazione a biomassa solida vegetale” sito nel Comune di Novaledo, per le motivazioni espresse in premessa, non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni», di seguito egualmente riportate, e provenienti dai Servizi provinciali coinvolti; segue la disposizione che il contenuto integrale del provvedimento va “comunicato al proponente dell'intervento, sig. Matthias Gasser legale rappresentante della Società Novaledo Energia Srl con sede legale a Novaledo (TN) in via dei Campi, n. 23”, nonché ai Servizi e agli Enti interessati, e va altresì pubblicato sia nel B.U.R. sia sul sito web istituzionale della provincia Autonoma di Trento.

1.5.1. La pubblicazione prescritta dalla legge ha determinato la conoscibilità ufficiale del provvedimento nei suoi elementi essenziali, costituiti appunto dall'autorità emanante, dal suo oggetto, dal contenuto, e dai destinatari: da quel momento, dunque, i soggetti che avessero elementi di stabile collegamento con l'area destinata alla realizzazione dell'intervento erano in grado di acquisire consapevolezza del potenziale pregiudizio, e di assumere dunque le eventuali iniziative a propria tutela, e tra questi gli odierni ricorrenti.

1.5.2. A questi ultimi trova così applicazione la regola, di cui all'art. 41 c.p.a., secondo il quale l'intervallo per l'impugnazione, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, decorre dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge; mentre va escluso che fosse richiesta una notifica individuale, non essendo questa espressamente prevista, né potendo desumersi dal contenuto del provvedimento l'esistenza di singoli soggetti, in questo direttamente contemplati, i quali avessero titolo a ricevere tale notificazione individuale.

1.5.3. Pertanto, il termine per impugnare la determinazione 20/2014 è iniziato a decorrere il 29 aprile 2014 ed era evidentemente scaduto assai prima che il ricorso straordinario *de quo* fosse notificato.

1.5.4. Così, tanto il primo rimedio giustiziale, quanto il ricorso trasposto in sede giurisdizionale vanno dichiarati irricevibili, con riferimento alle censure che hanno ad oggetto diretto il solo provvedimento che ha escluso la necessità di una v.i.a.: si tratta, anzitutto, dei motivi *sub* 3.1. (“Violazione e falsa applicazione: della convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata con L. 16 marzo 2001, n. 108; dell'art. 6 co. 2 della Direttiva 92/11/UE; degli artt. 3 sexies e 20 co. 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), *sub* 3.2. (“Violazione e falsa applicazione: dell'art. 4 co. 5 lettera b, e dei

criteri di cui all'allegato III Direttiva 92/2011/UE; dell'art. 20 co. 4 e dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del D. Lgs 152/2006; dell'art. 3 co. 6 e dei criteri di selezione di cui all'allegato B del d.P.g.p. 22.11.1989 n. 13-11/LEg.; delle linee guida dicembre 2012 della Provincia autonoma di Trento di ausilio alla compilazione di una relazione di verifica –*screening* - di cui all'art. 6 co. 8 del d.P.g.p. ult. cit. - eccesso di potere sotto svariati profili”).

1.6.1. Alla stessa conclusione si deve altresì pervenire per il terzo motivo, rubricato nell’omessa valutazione d’incidenza ambientale, nella violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 10, V comma, del d. lgs. 152/2006 e all’art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e nella violazione e falsa applicazione dell’art. 39, II comma, lett. a), della l.p. 23 maggio 2007 n. 11.

1.6.2. L’impianto in questione si verrebbe a trovare a breve distanza da due siti d’importanza comunitaria, il sito IT3120125 "Zaccon" ed il sito IT3120085 "Il Laghetto", e troverebbe perciò applicazione l’art. 5, III comma, del d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, per cui “I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare (...) i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi”.

1.6.3. Così, secondo i ricorrenti, la proponente avrebbe dovuto produrre, “pena l’improcedibilità della domanda”, uno studio di incidenza con la relazione generale di *screening*, che non sarebbe stato invece presentato.

1.6.4. È allora evidente che, anche in questo caso, la censura si riferisce – mediante il rinvio ad un ipotetico inadempimento che la precederebbe - direttamente alla decisione, di cui alla determinazione 17 aprile 2014, n. 20, di esentare il progetto dalla valutazione d’impatto ambientale: da ciò la rilevata irricevibilità anche della censura proposta.

2.1.2. Il ricorso non può invece essere dichiarato irricevibile quanto agli altri due provvedimenti impugnati (le autorizzazioni provinciali 17 e 124/2014), diversamente da quanto sostenuto dalle parti convenute.

Tali atti, infatti, non sono stati comunicati o pubblicati, né sono stati comunque conosciuti nei loro elementi essenziali anteriormente ai 120 giorni precedenti la notificazione del ricorso straordinario; la loro mera citazione nel provvedimento 12 giugno 2014, n. 11, del consiglio comunale di Novaledo (sopra sub § B.5.) non realizza – oltre che la conoscenza completa dell’atto, del suo testo e di tutti i suoi vizi - nemmeno la conoscenza del loro contenuto essenziale, cosicché l’interessato sia in grado di coglierne la lesività (cfr., *ex multis*, C.d.S., V, 7 dicembre 2015, n. 5557).

2.1.3. Non è poi nemmeno evidente – diversamente da quanto sostengono le parti convenute – una carenza di legittimazione dei ricorrenti.

2.1.4. La *vicinitas* al luogo di realizzazione dell’impianto pare infatti adeguatamente dimostrata per questi – o almeno per quelli residenti a poche centinaia di metri dall’impianto (in particolare, Torghele, Agostini Rosseto, Baldessari) - mentre l’indubbio incremento d’inquinanti (cfr. *ultra* § 2.3.7.), correlato all’avvio dell’impianto (altra questione se lo stesso sia legittimo e marginale) costituisce quello specifico e concreto pregiudizio, derivante dagli atti impugnati, richiesto oltre alla *vicinitas* dalla parte della giurisprudenza (così, ad es. C.d.S., IV, 16 luglio 2015, n. 3579).

2.1.5. Comunque, l’infondatezza delle censure, specificatamente riferibili alle due deliberazioni 17 e 124/2014, che verrà di seguito dimostrata, rende superfluo approfondire ulteriormente la questione.

2.2.1. Il quarto - ma primo ammissibile – articolato motivo di ricorso è rubricato nella violazione e falsa applicazione dell’art. 271, V comma, del d. lgs. 152/2006 e dell’art. 1, lett. d) del d. lgs. 155/2010, nonché nell’eccesso di potere per manifesto travisamento dei presupposti di fatto e delle risultanze istruttorie, assoluta carenza d’istruttoria - manifesta irragionevolezza.

2.2.2. La prima disposizione citata dispone che, per gli impianti e le attività degli stabilimenti nuovi, “l’autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un’istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3” che include la disciplina provinciale, “e nei piani e programmi di cui al comma 4 [e cioè di qualità dell’aria]”. E prosegue: “Si devono altresì valutare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell’aria nella zona interessata. I valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto e di quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo”.

2.2.3. Ancora, seguitano i ricorrenti, il citato d. lgs. 155/2010 – intitolato all’attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente - stabilisce che le regioni e le province autonome, delineata la situazione sulla base dei dati forniti dalla rete di monitoraggio, si attivino per mantenere la qualità dell’aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi (art. 1, I comma, lett. d), anche mediante specifici strumenti pianificatori.

2.2.4. Sempre i ricorrenti, anche avvalendosi del contenuto di una relazione tecnica di parte, da essi prodotta, rappresentano poi che la Provincia autonoma di Trento, con deliberazione di giunta 20 maggio 2011, n. 1036, ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente, ex art. 3 d.lgs. 155/2010, ha ripartito il territorio provinciale tra la zona di fondovalle, sotto i 1500 m. s.l.m., e zona di montagna, posta oltre tale quota, superando la precedente suddivisione, contenuta nel d.g.p. 24 dicembre 2003, n. 3347, il quale prevedeva una zona “di risanamento”, in cui erano compresi 30 Comuni, “estendendosi a gran parte della Valle dell’Adige, alla Valsugana [incluso Novaledo] ed al Basso Sarca ed includendo i centri urbani più rilevanti” (così la d.g.p. 1036/2011).

2.2.5. Invero, prosegue il ricorso, nell'area di Novaledo – attualmente “di fondovalle” – ma in generale nella Valsugana sussisterebbero peculiari condizioni meteo/climatiche, come venti deboli e inversione termica, soprattutto in inverno, le quali favorirebbero l'accumulo di sostanze inquinanti negli strati inferiori dell'atmosfera, cui si assommerebbe la “particolare orografia del territorio della Valsugana ... caratterizzata dalla presenza del fiume Brenta ... e due catene montuose che la racchiudono ai lati”: inquinanti - segnatamente microparticelle e ossidi di zolfo (SOx) e azoto (NOx) - che verrebbero incrementati dagli impianti a biomasse assai più da quelli a metano, attualmente in uso presso la Menz & Gasser.

2.3.1. I ricorrenti dubitano pertanto che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto *de quo*, rilasciata con la determinazione 17/2014 rispetti i valori e le prescrizioni di piano e del citato art. 271, V comma, del d. lgs. 152/2006, e a tale affermazione fanno seguire una minuziosa esposizione, né chiara né sintetica, di elementi tecnici riprodotti testualmente dalla relazione prima citata.

2.3.2. In particolare, per gli ossidi di azoto, il valore dei limiti di emissione imposto nell'autorizzazione per un primo punto di emissione, “è addirittura 5 volte superiore rispetto a quanto si sarebbe potuto ottenere con un impianto SCR [*Selective Catalytic Reduction*] a valle della combustione (80 mg/Nm³) che costituisce, ad oggi, la migliore tecnologia disponibile”, mentre sarebbe stato qui usato una tecnologia SNCR (*Selective Not-Catalytic Reduction*) meno efficiente dell'altra, sotto diversi profili.

2.3.3. Così, la Provincia, autorizzando l'impianto proposto ad emettere in atmosfera fino a 400 mg/Nm³ di NOx non avrebbe tenuto minimamente conto delle migliori tecnologie disponibili, da valutarsi con riferimento ai valori fissati dalle normative e dal piano provinciale sulla qualità dell'aria: e tale piano, secondo i ricorrenti, con riferimento alle biomasse, imporrebbe di valutare gli effettivi vantaggi ambientali degli impianti che ne sono alimentati, in zone già servite dalla rete dal gas metano - come è Novaledo - proprio con riferimento alle concentrazioni di PM10 e SOx.

2.3.4. Inoltre, non sarebbe stato considerato il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività industriali presenti nella zona – una di queste sarebbe insediata a pochi metri di distanza da quella di cui si tratta; non si sarebbe nemmeno tenuto debitamente conto delle emissioni provenienti dalla strada provinciale, e della qualità dell'aria nella zona interessata, la quale sarebbe gravemente compromessa, per essere il territorio di Novaledo classificato in ex zona A di risanamento, oggi di fondovalle.

2.3.5. I ricorrenti lamentano ancora presunte carenze dell'autorizzazione, con riguardo peraltro a situazioni di emergenza, in cui vengono attivati dei *by pass* per l'espulsione dei fumi: qui non sarebbe stata prevista alcuna forma di controllo sul superamento dei limiti di emissione, che risultano comunque fissati anche per tali peculiari situazioni.

2.3.6. La carenza istruttoria sarebbe altresì confermata dalla circostanza che, nell'autorizzazione di cui alla determinazione 17/2014, si sarebbe ritenuto congruo “fissare per l'aldeide formica un limite di emissione pari a 5 volte il TLV-TWA [*Threshold Limit Value - Time Weight Average*: Valore Limite di Soglia - Media Ponderata nel Tempo] poiché l'insediamento non è in prossimità di una zona residenziale”: al contrario, il centro abitato di Novaledo disterebbe “in media 500 metri dall'area di impianto, e le prime abitazioni dei ricorrenti ad appena 350 metri”.

2.3.7. Il ricorso propone qui un raffronto tra le emissioni precedenti e successive all'opera: emergerebbe un incremento addirittura del 148% degli NOx, del 1937% [*sic*] degli SO₂, oltre a nuove emissioni di PM10 (per 1800 kg/anno) e di ammoniaca (900 kg/anno): sarebbe così evidente anche la violazione del citato art. 1, I comma, lett. d), del d. lgs. 155/2010, laddove prescrive il fine di mantenere o migliorare la qualità dell'aria ambiente.

2.4. Invero, il Collegio ritiene opportuno ricordare a questo punto che, secondo la condivisibile giurisprudenza, gli atti amministrativi espressione di valutazioni tecniche (e tale è evidentemente l'autorizzazione in questione) “sono suscettibili di sindacato giurisdizionale esclusivamente nel caso in cui l'amministrazione abbia effettuato scelte che si pongono in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica, aggiungendosi che non è sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire — in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri — proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica” (C.d.S. VI, 28 maggio 2015, n. 2682): infatti, “la discrezionalità tecnica risulta, secondo i principi generali, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi macroscopici di razionalità, evidente illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà o irragionevolezza della determinazione e dei modi di adozione della stessa” (id. III, 3 marzo 2015, n. 1051).

Così, “il sindacato del giudice amministrativo sulla sfera riservata alla discrezionalità amministrativa è ammissibile ove si basi non su una diversa valutazione di merito, ma sul riscontro di elementi oggettivi sintomatici di un cattivo uso della discrezionalità quali travisamenti di fatto, evidenti illogicità, erroneità dei presupposti” (id., III, 2 marzo 2015, n. 1018): ché, senza dubbio, “anche materie o discipline connotate da un forte tecnicismo settoriale sono rette da regole e principi che, per quanto elastiche o opinabili, sono pur sempre improntate ad una intrinseca logicità e ad un'intima coerenza, alla quale anche la Pubblica amministrazione, al pari e, anzi, più di ogni altro soggetto dell'ordinamento in ragione dell'interesse pubblico affidato alla sua cura, non può sottrarsi senza sconfinare nell'errore e, per il vizio che ne consegue, nell'eccesso di potere; pertanto, e a prescindere dalla denominazione del sindacato intrinseco — debole o forte — che viene effettuato in tali materie, il giudice può solo verificare la logicità, la congruità, la ragionevolezza e l'adequatezza del provvedimento e della sua motivazione, la regolarità del procedimento e la completezza dell'istruttoria, l'esistenza e l'esattezza dei presupposti di fatto posti a fondamento della deliberazione; invece, per quanto attiene al merito amministrativo, il sindacato del giudice deve arrestarsi dopo aver verificato la legittimità delle

regole tecniche sottostanti alla scelta dell'amministrazione, poiché diversamente vi sarebbe un'indebita sostituzione del giudice all'amministrazione, titolare del potere esercitato" (id. IV, 9 febbraio 2015, n. 657).

2.5.1. Ebbene, pare evidente al Collegio che, pur se proposte in forma di asserita violazione di legge, le censure in realtà intendono contrapporre alle valutazioni tecniche compiute dalla Provincia, quelle effettuate dai tecnici dei ricorrenti, che – come osserva opportunamente l'Ente nelle sue difese – adombrano un aspetto essenziale dell'autorizzazione gravata, e che va invece rimarcato: e, cioè, che i valori in essa assentiti sono comunque rispettosi dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente, e cioè “i valori limite di cui alla Tabella B del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti di cui al D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., espressi in flusso di massa, ed i valori limite in concentrazione di cui al medesimo T.U.L.P., integrati dai valori limite stabiliti dall'Allegato I, Parte II, d. lgs. n. 152/2006, qualora più restrittivi”.

2.5.2. Tanto precisato, l'affermazione per cui l'istruttoria non si sarebbe fondata sulle migliori tecniche disponibili, perché si sarebbe utilizzata una tecnologia non catalitica per l'abbattimento delle emissioni, significa opporre non la ragionevolezza all'illogicità, come invece richiede la citata giurisprudenza, ma un apprezzamento strettamente tecnico a un altro, egualmente sostenibile.

2.5.3. Infatti, nelle proprie difese, l'Amministrazione provinciale osserva che la tecnologia S.N.C.R. è “la più adeguata per gli impianti di ridotta dimensione”, che utilizzano le biomasse quale combustibile, in quanto presenta minori rischi ed oneri di carattere gestionale, rispetto ai sistemi catalitici, i quali “comportano, tra l'altro: maggiori perdite di carico, che incidono sul bilancio energetico complessivo; degrado e sporcamento del materiale con i quali vengono realizzati gli strati catalitici; rischio di avvelenamenti e corrosione del catalizzatore per cause chimiche; minore affidabilità complessiva del sistema”.

2.5.4. Si tratta evidentemente di argomenti controvertibili, ma certo non arbitrari, né irragionevoli, secondo il prudente apprezzamento spettante a questo giudice: sicché si può ben concludere che la tecnica approvata – ribadito che essa non comporta il superamento dei valori prescritti – è una delle migliori disponibili, e costituisce una soluzione tecnica ragionevole e proporzionata all'obiettivo di limitare la diffusione di inquinanti prodotti dall'impianto.

2.6.1. Non sembra invece neppure disputabile la questione del funzionamento, ove un'emergenza lo richieda, dell'impianto principale in *by-pass* – cioè utilizzando un circuito, il quale eviti e aggiri (bypassando, appunto) un apparecchio, un impianto o un dispositivo: tema, quest'ultimo, di contenuto squisitamente tecnico.

2.6.2. L'autorizzazione, infatti, qui regola la situazione in cui, per un guasto, i dispositivi di abbattimento cessano di funzionare, ritenuta eccezionale e imprevedibile, cui deve seguire “la sospensione immediata del ciclo tecnologico..., qualora non si disponga di impianti di abbattimento di riserva” (art. 42, II comma, del citato D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.).

2.6.3. Così, proprio la sporadicità del frangente, in cui il *by-pass* viene impiegato, consente di affermare che le regole, stabilite nel provvedimento impugnato per tale condizione critica, sono sufficienti a fronteggiarla, mentre le obiezioni introdotte dai ricorrenti – assai peculiari e riferite a situazioni limite - ipotizzano situazioni del tutto ipotetiche e prospettano comportamenti, elusivi se non illeciti, da parte del gestore, che evidentemente devono trovare tutela in altre sedi.

2.7.1. Ancora, circa le ulteriori questioni inerenti le emissioni, quella della aldeide formica (o formaldeide) è correttamente affrontato sotto il profilo tecnico dall'Amministrazione resistente.

Il limite di emissione per questa molecola, in quanto cancerogena, è fissato a 20 mg/Nm³ (allegati al d. lgs. 152/2006, parte V, allegato I tab. D), e dunque di gran lunga superiore a quello di 1,85 stabilito – con appropriata specifica giustificazione- nel provvedimento impugnato.

2.7.2. Si tenga comunque conto che il T.L.V. - *Threshold Limit Value* (ovvero, come già scritto, “valore limite di soglia”) è la concentrazione ambientale di una particolare sostanza chimica aerodispersa, sotto la quale si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta quasi costantemente, durante la propria una vita lavorativa, senza alcun effetto negativo per la salute.

Si tratta dunque d'una soglia d'irrelevanza per così dire “professionale”, che è tutt'altra cosa, rispetto alla soglia di emissione da un camino, destinato a diluirsi nell'ambiente, di un composto la cui presenza è per di più ritenuta solo eventuale,

2.7.3. Ancora, e nonostante i toni suggestivi utilizzati dai ricorrenti, non si può negare che l'impianto è destinato ad operare all'interno di un'area industriale, e che il centro urbano vero e proprio si trova effettivamente a svariate centinaia di metri dall'impianto, a parte sporadiche abitazioni, tra loro distanti, le quali “centro abitato” evidentemente non sono e sono comunque a centinaia di metri dall'impianto: sicché la soglia fissata, oltre che rispettosa delle norme di legge, non presenta alcun evidente profilo d'irragionevolezza.

2.8.1. Per quanto poi concerne gli incrementi di emissioni esposti, non v'è dubbio che l'introduzione di un'innovazione – come un nuovo impianto - in un determinato ambito territoriale, possa comportare delle trasformazioni anche negli equilibri degli inquinanti, rispetto alla situazione preesistente, e alcune di queste possono non essere positive.

2.8.2. È però da rilevare che il semplice riferimento ad un aumento percentuale – anche ammesso che le cifre esposte siano corrette - non è in sé particolarmente significativo, se non accompagnato da valori assoluti, iniziali e finali; così come, egualmente, l'indicazione di quantità assolute ha in sé uno scarso significato, se non correlata a riferimenti alle emissioni complessive, e al conseguente incremento, e all'area entro cui tali emissioni possono interferire in misura significativa.

2.9.1. Da ultimo, il motivo si sofferma sui profili ambientali, alcuni dei quali in termini affatto generici, come nel riferimento a un'altra attività industriale, prossima alla Mainz & Gasser, ovvero alla strada statale nelle vicinanze, il cui impatto non è in alcun modo definito.

2.9.2. Egualmente, a parte il richiamo ad una condizione geografica-atmosferica costantemente sfavorevole, soprattutto nella stagione invernale – ma, anche qui, la reale rilevanza del fenomeno rimane indefinita - non è in alcun modo comprovata la dichiarata attuale presenza, sul territorio interessato, di una peculiare saturazione da inquinanti, tale da essere significativamente aggravata dall'impianto in questione.

2.9.3. Sul punto è da ribadire come la precedente inclusione in zona “di risanamento” della Valsugana, incluso Novaledo, è attualmente superata, essendo stata interamente rinnovato il modello di definizione delle aree mediante la citata d.g.p. 20 maggio 2011, n. 103, la quale, come già detto, prevede per tutti gli inquinanti (ad eccezione dell'ozono) dei limiti correlati alla suddivisione del territorio provinciale nella zone di montagna e di fondovalle, senza più valutare direttamente la situazione di una determinata area.

2.9.4. In conclusione, l'intero quarto motivo può essere respinto.

3.1.1. Il V – il secondo ammissibile – motivo di ricorso è compendiato nella violazione e falsa applicazione dell'art. 1, II comma, lettera j), della l.p. 25 luglio 2008, n. 12, la quale prevede, nel caso si utilizzi biomassa legnosa per scopi energetici, “uso prioritario di combustibile legnoso proveniente dal territorio provinciale e da imprese in grado di fornire un'attestazione di qualità del combustibile legnoso commercializzato conforme alle norme europee della serie UNI EN in materia di biocombustibili solidi”.

3.1.2. I ricorrenti sostengono così, anzitutto, che nella propria relazione tecnica di parte sono segnalate “una serie di criticità legate al rilascio di idrocarburi policiclici aromatici — I.P.A. e dei microinquinanti organici clorurati (PCDD/PCDF) dai processi di combustione di biomasse”.

Così “la formazione di anelli benzenici condensati a partire da frammenti di idrocarburo appare favorita dalla carenza di ossigeno e da elevate temperature (> 650° C); gli IPA formati sono sostanze chimicamente piuttosto stabili e a temperatura ambiente si presentano allo stato solido ... [e] l'unica modalità efficace per evitare la loro formazione è l'utilizzo di residui legnosi a bassa presenza di cloro”: e sarebbe perciò determinante la verifica periodica del materiale inviato a recupero energetico, la quale dovrebbe concentrarsi sia sulla “qualità energetica” della biomassa approvvigionata, sia della quantificazione degli elementi, che possono influire sulla qualità delle emissioni in atmosfera.

3.1.3. In altri termini, la sola determinazione del potere calorifico, prescritta mensilmente con l'autorizzazione 124/14, non basterebbe a caratterizzare la qualità del materiale che alimenta il forno, e in mancanza “di precise disposizioni legislative che permettano di distinguere analiticamente la qualità della biomassa”, sarebbe stato non solo opportuno, ma anche obbligatorio, ex art. 1 comma I, lett. j) cit. “che l'autorità competente prescrivesse alla ditta anche la verifica periodica del materiale in ingresso all'impianto utilizzando quale riferimento qualitativo le caratteristiche stabilite dalla norma tecnica UNI EN 14961-1 (Febbraio 2010) dal titolo: “Biocombustibili solidi — Specifiche e classificazione del combustibile — Parte 1: Requisiti generali” e le altre norme tecniche ad essa collegate.

3.1.4. In definitiva, si sarebbero dovuti stabilire valori limite di accettabilità alle emissioni “per i metalli, naturalmente presenti nella biomassa, per l'acido cloridrico, e per i microinquinanti organici I.P.A., diossine e furani potenzialmente presenti nelle emissioni prodotte dalla combustione di biomassa solida vegetale”.

3.2.1. Ebbene, è da premettere che, per più aspetti, la censura, per il suo elevato contenuto tecnico (che per questo si è voluta riprodurre testualmente), facilmente potrebbe essere ricondotta nell'ambito delle valutazioni tecniche, e essere pertanto dichiarata inammissibile, perché attinente al merito delle scelte discrezionali dell'Amministrazione.

3.2.2. A parte ciò, tuttavia, è da osservare come la stessa, in pratica, critichi il provvedimento perché esso non osserva le prescrizioni che il consulente tecnico dei ricorrenti ritiene dovrebbero essere introdotte nella disciplina che regola i conferimenti di biomasse.

Pertanto, gli stessi ricorrenti ammettono che, allo stato, nessuna norma vigente impone di introdurre simili prescrizioni, tanto meno nei termini prospettati nella censura, i quali sono generici, da un canto, e, dall'altro, richiamano le norme tecniche UNI EN 14961-1, senza peraltro individuare quali contenuti specifici di queste sarebbero applicabili per ottenere l'obiettivo prospettato: sicché anche sotto questo profilo la censura si presenta inammissibile ovvero infondata.

3.2.3. In ogni caso, l'art. 1, II comma, lettera j), della citata l.p. 12/2008 non introduce per gli impianti a biomasse ulteriori regole immediatamente vincolanti – che si possano poi riflettere sulle relative prescrizioni autorizzatorie e sui limiti di emissione – ma fornisce soltanto una previsione di indirizzo sul combustibile da impiegare, la cui disapplicazione non può dunque costituire vizio dell'autorizzazione medesima.

3.2.4. È comunque opportuno rimarcare, da ultimo, come ciò ovviamente non significhi che l'impianto in questione possa emettere liberamente nell'aria gli inquinanti indicati, ma soltanto che si applicheranno qui le comuni soglie di cui al ripetuto D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., integrato, ove più restrittive, da quelle indicate negli allegati di cui al d. lgs. 152/2006.

4.1.1. Nel successivo motivo si censura la determinazione 21 maggio 2014, n. 17, per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, II comma, del d.P.R. 53/1998 e 4, I comma, del D.P.P. 9-99/2002, nella parte in cui quest'ultimo regolamento stabilisce che “il servizio provinciale competente in materia di energia rilascia le autorizzazioni previste dalle disposizioni per la costruzione e l'esercizio delle centrali termoelettriche e delle raffinerie di olii minerali, previa acquisizione dei pareri favorevoli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, sentito il comune territorialmente interessato”.

4.1.2. Invero, secondo i ricorrenti, il parere dell'Azienda provinciale per la protezione dell'ambiente (A.P.P.A.) non risulterebbe rilasciato: né tale omissione potrebbe essere giustificata dalla riorganizzazione, dal 1 maggio 2014, delle strutture amministrative provinciali, la quale ha incluso nel Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali alcune delle competenze precedentemente di APPA.

4.2.1. Ebbene, il parere in questione invece esiste, ed è costituito dalla stessa autorizzazione 17/2014 qui impugnata: al punto 12 del dispositivo di quest'ultima determinazione si stabilisce, infatti, di trasmetterla al Servizio gestione risorse idriche ed energetiche, quale parere di competenza, e la successiva determinazione 124/2014, a sua volta, nel preambolo la richiama come parere con prescrizioni allegandola alla deliberazione medesima.

4.2.2. Si è dunque operato nel senso che, come osservano gli stessi ricorrenti, il Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali ha esercitato sia la competenza a rilasciare l'autorizzazione alle emissioni, che quella a rilasciare il parere di cui all'art. 4 D.P.P. 13 maggio 2002 n. 9-99/Leg..

4.2.3. Ciò, peraltro, diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, non viola la disposizione richiamata, ma è invece valida conseguenza, come osservato dalle difese provinciali, della nuova ripartizione di competenze interne alla Provincia di Trento – di cui l'Azienda per la protezione dell'ambiente è una mera struttura organizzativa autonoma (cfr. art. 1 l.p. 11 settembre 1995, n. 11) – stabilita con la deliberazione di giunta provinciale 17 aprile 2014, n. 606 (e quindi prima del provvedimento in questione).

4.2.4. Quest'ultimo atto amministrativo generale ha approvato le modifiche organizzative, concernenti le strutture di secondo e terzo livello della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie, sottraendo tra l'altro all'A.P.P.A. la competenza ad esprimere il parere *de quo*: per l'effetto la previsione contenuta nel citato art. 4 del regolamento 13 maggio 2002 deve intendersi modificata, contenendo essa un rinvio mobile alle successive modifiche di competenza, del resto perfettamente congruente, in specie, con l'appartenenza di tutte le strutture interessate alla stessa Amministrazione provinciale.

5.1.1. La seguente censura è sintetizzata nell'incoerenza manifesta con il Piano energetico ambientale (P.E.A.P.) della provincia di Trento 2013-2020, nella violazione a falsa applicazione della d.g.p. 27 ottobre 2014, n. 1826, e della nota APPA 11 febbraio 2014 prot. 76210-dd-11.2.2014-154228302.

5.1.2. I ricorrenti espongono che, con delibera 3 maggio 2013, n. 775, la giunta provinciale tridentina ha adottato in via definitiva il Piano energetico ambientale (PEAP), in cui è confluito, nelle sue principali analisi quali/quantitative, il "Piano di azione per le biomasse della Provincia di Trento", grazie al quale sarebbe possibile avere un quadro preciso "della disponibilità annuale di cippato, delle quantità già utilizzate dagli impianti in esercizio e delle potenzialità ancora presenti sul territorio".

5.1.3. Il piano per le biomasse dimostrerebbe così, anzitutto, che "l'intera produzione di scarti di lavorazione in tutto il territorio provinciale ammonta ad appena 20496 tonnellate/anno (tab. 19; pag. 30)", e che la disponibilità di biomassa nel territorio provinciale andrebbe via via diminuendo (pag. 43).

Ancora, il comparto delle segherie presenterebbe un calo di produttività, con ripercussione sui quantitativi di scarto destinati ad alimentare centrali a biomassa (pag. 55 del piano), mentre proprio la produzione di scarti di lavorazione di Borgo Valsugana "confluisce completamente nell'impianto di Primiero, nella cui area la produzione è minima (tab. 18 pag. 39)".

5.1.4. In coerenza con tali risultati, la deliberazione 1826/14 ("Attuazione Piano Energetico Ambientale Provinciale 2013-2020: ricognizione dei quantitativi di cippato disponibile per usi energetici e criteri per il finanziamento di nuovi impianti di utilizzazione") prende atto che, nel rapporto tra quantità di cippato disponibile e progetti a vario stato di avanzamento, si registrerebbe un deficit di disponibilità pari a 73.000 mcst [metro cubo stero: grandezza composta cioè di cippato alla rinfusa, vuoto per pieno], costituito dalla differenza tra la disponibilità potenziale sul territorio provinciale, per 290.000 mcst, e i 363.000 mcst, richiesti per nuove iniziative; prevede allora di "evitare il finanziamento con fondi provinciali di impianti alimentati a cippato, ivi compresi gli impianti di teleriscaldamento, in Comuni già metanizzati o facilmente metanizzabili".

5.2.1. Ora, sebbene la ripetuta deliberazione sia successiva agli atti autorizzativi qui impugnati, le conclusioni della giunta provinciale andrebbero richiamate perché coerenti sia con il Piano di azione per le biomasse, sia con il Piano di tutela della qualità dell'aria della Provincia autonoma di Trento del settembre 2007 (ma ancora in vigore), nel quale (pagg. 125-126) si prevede di favorire impianti di teleriscaldamento a biomasse nelle località non raggiunte dalla rete del gas metano, mentre, con riferimento alle concentrazioni di PM10 e SOx, si impone (punto 4.6.2., pagg. 123 e ss.) di valutare attentamente gli effettivi vantaggi ambientali degli impianti a biomasse in zone già servite dalla rete dal gas metano.

5.2.2. Inoltre, prosegue il ricorso, nel caso di specie la proponente ha dichiarato che, per il funzionamento dell'impianto, sarebbe stato necessario un approvvigionamento annuo pari a 18.000 tonnellate di biomassa, costituito, come già detto, per il 70% da cippato e altri scarti agricoli, e per il rimanente 30% da coltivazioni di *Herbal Crops*.

Emergerebbe allora una manifesta incoerenza tra le caratteristiche dell'impianto e quanto previsto dagli atti generali appena compendati, poiché l'impianto stesso verrebbe realizzato in area già metanizzata, ed impiegando una quantità di biomassa che non sarebbe disponibile nel territorio provinciale.

5.2.3. La Novaledo S.r.l., infatti, nel corso del procedimento autorizzatorio avrebbe affermato che si sarebbe approvvigionata annualmente di oltre 20.000 tonnellate di biomassa da produttori residenti in provincia di Trento, in contrasto con le rammentate proiezioni, e ciò contrasterebbe con le proiezioni riportate nel Piano d'azione.

5.2.4. Ancora, quanto alla biomassa costituita da *Herbal Crops*, ad una richiesta di chiarimenti da parte dell'Amministrazione, la richiedente si sarebbe limitata a sostenere di aver attivato accordi con aziende agricole delle province di Verona, Padova e Mantova, che le fornirebbero prodotto per una superficie di 56 ettari (a fronte degli oltre 200 ettari che, secondo l'Azienda provinciale per la protezione dell'ambiente, sarebbero stati necessari).

5.2.5. Ne seguirebbero specifici profili "d'incoerenza e illegittimità ... idonei, da soli, a sostenere l'annullamento della determinazione dirigenziale 124/2014 oggi impugnata.

5.3.1. Ebbene, il Collegio deve anzitutto rimarcare che nessuna disposizione impone di individuare preventivamente le fonti di approvvigionamento delle biomasse, subordinando a ciò il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, come invece i ricorrenti sembrano ritenere: quindi è insignificante se gli accordi per *Herbal Crops* non hanno attualmente le dimensioni richieste (ma la percentuale del 30% fissata nel provvedimento è un limite massimo).

5.3.2. È invero ovvio che la questione attiene soltanto alla fase d'esercizio dell'impianto, nel senso che questo semplicemente resterà inattivo, se il gestore non troverà il modo di procurarsi a un prezzo conveniente la biomassa necessaria: fermo naturalmente che lo stesso gestore dovrà sempre documentare le caratteristiche e la provenienza di quella, per garantire che quanto viene bruciato nell'impianto sia incluso tra quanto è ammesso dall'autorizzazione.

5.3.3. Tanto gli atti generali, quanto le dichiarazioni della richiedente, considerati in questo motivo di ricorso, in realtà hanno finalità del tutto differenti da quella del rilascio delle prescritte autorizzazioni in materia. Atti e dichiarazioni rilevano, infatti, per il contributo al co-finanziamento dell'impianto da parte della Provincia, e questa intende bensì incentivare con il proprio contributo l'uso di impianti a biomassa, ma, tendenzialmente, soltanto se questi impieghino quella prodotta nel territorio trentino, per cui la scarsità della stessa induce l'Amministrazione a ridurre l'ambito delle iniziative finanziabili, escludendo così gli impianti da realizzare in aree già metanizzate: e, in realtà il riferimento della deliberazione 1826/2014 è agli impianti di teleriscaldamento, e non alle attività industriali, in cui le biomasse sono destinate a fornire combustibile per la produzione di beni e di energia elettrica.

5.3.4. Sotto questo stesso profilo è da aggiungere come il citato punto 4.6.2. del Piano di tutela della qualità dell'aria si occupa del riscaldamento e della climatizzazione degli immobili civili, ovvero del teleriscaldamento, e non prende invece in considerazione, in termini di alternativa (ovvero in qualsiasi altro modo), il metano e le biomasse per fornire energia alle attività industriali.

6.1.1. Respinta così anche questa censura, si può ora passare alla successiva, in cui si afferma la violazione a falsa applicazione delle direttive, contenute nel citato P.E.A.P. 2013-2020, in materia di utilizzo energetico dei combustibili, di cui agli artt. 2, III comma, e 3, IV comma, del d.P.P. 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg. e la manifesta incoerenza con l'art. 2, I comma, lett. c), del d.m. 2 marzo 2010: avrebbero rilievo i punti a3) e c) delle predette direttive, i quali richiedono, su base annuale, il primo il raggiungimento di un'efficienza energetica minima pari allo 0,8 (80%), e, il secondo, che "il trasporto della biomassa dal luogo di produzione della biomassa stessa agli impianti di produzione non comporti emissioni di anidride carbonica complessivamente superiori a quelle causate in caso di trasporto su gomma per 70 km e calcolate come media annua".

6.1.2. Anzitutto, la Novaledo Energia S.r.l. si limiterebbe a dichiarare tale *standard* di efficienza energetica, senza nulla provare, mentre vi sarebbe una serie "di errori, omissioni e contraddizioni negli elaborati di progetto di Novaledo Energia che sembrano dimostrare il contrario", e che sono descritti nella perizia di parte ricorrente, riprodotta in ricorso: che, per questa parte, è inutile qui trasfondere, stante il suo contenuto essenzialmente tecnico, e, ancora una volta, di ardua comprensione.

6.1.3. Per quanto invece riguarda il citato punto c), i ricorrenti osservano come la richiedente dichiara di approvvigionarsi di biomasse legnose da un'impresa posta a circa 300 metri dall'area dell'impianto per oltre 16.000 tonnellate/anno di biomasse, sicché essa otterrebbe una distanza media ponderata pari a 39,3 km, ben inferiore a quella della direttiva: ma, tenuto conto dei deficit di biomassa nella Provincia di Trento, prima ricordati, sarebbe "lecito dubitare che ciò sia possibile", salvo che l'impresa fornitrice posta in prossimità non si approvvigioni a sua volta da fonti esterne, falsando così ogni calcolo.

6.1.4. Di seguito il ricorso esamina le ulteriori fonti di approvvigionamento dichiarate, rilevando come queste, poste a 160 km e oltre, supererebbero largamente le rammentate distanze, e "la normativa nazionale ammette agli incentivi non tutti gli impianti alimentati a biomasse, ma soltanto quelli che rispettano — per l'approvvigionamento — i rigidi parametri della cd. filiera corta, e ciò proprio perché è solo rimanendo all'interno di detti parametri che il legislatore ha ritenuto gli impianti fossero effettivamente sostenibili, dal punto di vista dell'efficienza energetica".

6.2.1. Ebbene, è intanto da rilevare come la censura in esame sia posta in termini prevalentemente dubitativi, correlati al suo stesso contenuto tecnico: secondo quanto prima rilevato, la stessa va ritenuta inammissibile, quanto meno nella sua prima parte, appunto perché contrappone valutazioni tecniche sul livello di efficienza energetica dell'impianto, alternative a quelle espresse nel progetto e ritenute fondate dall'Amministrazione resistente.

6.2.2. D'altra parte, come correttamente osserva la Provincia nelle sue difese, il tema dell'efficienza attiene, più che alla fase dell'autorizzazione, a quella successiva dell'esercizio dell'impianto: come già esposto nella narrativa della presente decisione, il punto 4 del dispositivo della deliberazione 124/2014, prevede infatti che il titolare dell'autorizzazione trasmetta annualmente all'Autorità competente "una relazione che riporti la quantità di combustibile impiegato, il relativo potere calorifico inferiore e le quantità di energia termica ed elettrica prodotte ed utilmente impiegate, per permettere in particolare la verifica del rispetto del requisito sul grado di efficienza energetica complessiva dell'impianto", qui effettivamente fissato nell'80%.

6.2.3. Per quanto poi riguarda la seconda parte della censura, è anzitutto lo stesso ricorso a riconoscere che le disposizioni di cui al d.m. 2 marzo 2010, e così anche quella sulla “biomassa da filiera corta” (art. 2) - realizzata cioè entro il raggio di 70 chilometri dall'impianto di produzione dell'energia elettrica – riguardano l'assegnazione d'incentivi e non la legittimità dell'impianto, e della relativa autorizzazione, che utilizzasse combustibile non rispettoso di tale limite.

6.2.4. A parte ciò, la supposizione che Novaledo Energia S.r.l. non si approvvigionerebbe, per la parte preponderante delle sue esigenze, da un impianto a essa prossimo – ciò da cui dipenderebbe, per la media annua degli acquisti, il concreto rispetto del limite di settanta chilometri di cui alla citata direttiva – non è sorretta da alcuna argomentazione: in ogni caso, essa pure dovrà venire verificata nella fase di esercizio dell'impianto, quando la biomassa acquistata e le relative quantità saranno costantemente tracciate, secondo le prescrizioni di cui all'autorizzazione 124/2014.

7.1. Si può così passare al motivo descritto al § 6 del ricorso, e sintetizzato nella violazione a falsa applicazione dell'art. 185 d. lgs. 152/2006, nonché nella violazione e falsa applicazione dell'art. 2, III comma, della l.p. 12/2008.

7.2. Secondo i ricorrenti la deliberazione 124/2014 stabilirebbe che la biomassa combustibile debba essere costituita da sottoprodotti di origine vegetale e prodotti agricoli dedicati individuati nelle tabelle 1.A e 1.B dell'allegato I del D.M. 6 luglio 2012.

Tra questi sarebbe incluso un materiale vegetale, costituito da “residui dalla lavorazione del verde pubblico e privato”, incluso nella Tabella 1.A del D.M. 6.07.2012, ma che sarebbe definito dal legislatore come rifiuto, e, pertanto, sottoposto ad un diverso regime autorizzatorio: per l'effetto, il provvedimento 124/2014 sarebbe per ciò solo illegittimo.

7.3.1. La censura è infondata anzitutto perché, evidentemente, ove pure l'autorizzazione avesse incluso un materiale vietato nell'ambito della biomassa combustibile, la stessa autorizzazione sarebbe illegittima solo per questa parte affatto marginale, senza la quale il provvedimento, di cui all'autorizzazione 124/2014 è comunque del tutto idoneo al suo fine e manterrebbe integra la sua efficacia, salvo che per questa limitata parte.

7.3.2. In ogni caso, il provvedimento 124/2014 afferma che il fabbisogno annuo di biomassa per l'alimentazione dell'impianto sarebbe stato mediamente pari a t.18.750 “costituite almeno dal 70% (pari a 13.125 t medie annue) da sottoprodotti di origine vegetale (scarti di segheria come da Tabella 1.A dell'Allegato I del DM 06/07/2012) e per il restante 30% al massimo” da prodotti agricoli dedicati (tabella 1.B cit.).

È evidente che la prescrizione, per il suo tenore, esclude qualsiasi prodotto che costituisca rifiuto, né permette di utilizzare tutte le tipologie di biomassa contenute nella tabella, ma solo i materiali oggetto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, secondo quanto disposto dall'autorizzazione 17/2014, che a sua volta non può intendersi se non nel senso di escludere qualsiasi materiale che costituisca rifiuto.

8.1. Nel motivo ancora seguente è affermata la violazione del combinato disposto dell'art. 216 del t.u. leggi sanitarie e del D.M. 5 settembre 1994, parte I, lett. c), che, alla voce 7, include le “Centrali termoelettriche”, e dunque anche l'impianto in questione, tra le industrie insalubri di I classe.

A sua volta, il ripetuto art. 216 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, prevede che gli impianti in questione devono essere “isolati nelle campagne e tenuti lontani dalle abitazioni”, mentre l'area dell'impianto, sostengono i ricorrenti, “è collocata a circa 300 metri dalla prima abitazione dei ricorrenti e a 500 dal centro abitato di Novaledo, mentre a distanza di circa 600 metri sono presenti scuole, asili, etc.” e ciò basterebbe a rendere illegittima la localizzazione dell'opera.

8.2.1. Ebbene, osserva intanto il Collegio come la locuzione “isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni” sia da correlare alla disciplina urbanistica vigente nell'area: l'art. 216 ha infatti “inserito una prescrizione che si armonizza con le norme dello strumento urbanistico e ha il fine di allontanare quelle lavorazioni a tutela della qualità della vita dei residenti; si tratta, quindi, di un ulteriore strumento di governo del territorio che conferisce all'ente locale, nell'ambito del generale potere pianificatorio, un'ampia potestà di valutazione della tollerabilità o meno di quelle attività, tanto ampia da comprendere anche l'interdizione dall'esercizio delle attività stesse” (C.d.S., IV, 22 gennaio 2013, n. 364).

8.2.2. Nella specie, l'attività in questione sarà collocata in una zona industriale, prossima a insediamenti agricoli e a centinaia di metri dalle abitazioni, sicché non pare violare in alcun modo il divieto posto dalla norma che, peraltro, non è assoluto (conf., *ex multis*, T.A.R. Campania Napoli, VII, 15 maggio 2013, n. 2518): lo stesso art. 216, al V comma, consente che un'industria o manifattura, la quale sia iscritta nella prima classe, “può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato”.

8.2.3. Così, se, in generale, l'intero procedimento di autorizzazione non può certamente ritenersi illegittimo solo perché riferito a un'industria insalubre di I classe, si deve altresì osservare come, nel caso concreto, la Provincia, tra i diversi interessi coinvolti, ha obbligatoriamente considerato anche quello alla salute del vicinato, imponendo limiti precisi alle emissioni provenienti dall'impianto, per evitare tale nocumento.

8.2.4. È comunque da aggiungere come l'art. 216 non vieti tanto di autorizzare gli impianti, ma attribuisca semmai al sindaco – in precedenza al “podestà” – il potere di “vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele”, ove ne sussistano i presupposti: non v'è dunque alcun conflitto tra i provvedimenti impugnati, che non appartengono alla competenza sindacale, e la norma in questione.

9.1.1. Stabilita così l'infondatezza del VII motivo, si può considerare il successivo, intitolato alla violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della l.p. 4 ottobre 2012, n. 20, il quale muove dal rilievo che la determinazione 124/2014 è stata espressamente rilasciata ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53, e, dunque, all'esito di un

procedimento condotto sulla base di una normativa che disciplina, secondo l'intitolazione dello stesso regolamento, i procedimenti "relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

9.1.2. Viceversa, prosegue la censura, trattandosi di impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo stesso avrebbe dovuto essere autorizzato all'esito di un procedimento condotto "in ossequio a tutto quanto previsto dall'art. 22 L.P. 20 del 4.10.2012": sicché il procedimento avrebbe dovuto concludersi "con una deliberazione motivata da parte della conferenza dei servizi, in ossequio alle norme nazionali e provinciali in materia, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti (tra cui il Comune di Novaledo il quale, occorre ricordare, ha rilasciato parere negativo)".

9.1.3. Si è invece proceduto al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, "rinviando ad un futuro (ed incerto) evento l'eventuale determinazione del Comune di Novaledo di esprimersi in deroga sui profili di incompatibilità dell'impianto sotto il profilo urbanistico, con ciò disattendendo la *ratio* informatrice" dello stesso art. 22.

9.2.1. Il motivo è più ancora che infondato, palesemente pretestuoso.

Il citato art. 22, al I comma, dispone infatti che "con regolamento sono ridiscipline, in coerenza con i principi della legislazione statale e anche in deroga alle procedure previste dalla vigente normativa provinciale, le disposizioni attuative della disciplina europea in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con riferimento all'autorizzazione integrata per la costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi"; il seguente II comma prescrive, a sua volta, che tale autorizzazione integrata "è rilasciata dalla Provincia a seguito di un procedimento unico a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate; il procedimento è svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e mediante il ricorso alla conferenza di servizi di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23".

9.2.2. Tuttavia – come è desumibile dalla genericità della censura, quanto alle specifiche previsioni applicabili - i ricorrenti non possono ignorare che il regolamento in questione non è mai stato approvato, e la previsione di cui all'art. 22 rimane per ora inattuata, mentre trova applicazione l'art. 1 *bis* 3 della l.p. 6 marzo 1998, n. 4, il quale rinvia agli "strumenti di coordinamento e di semplificazione delle procedure previsti dall'ordinamento provinciale e dalle norme statali espressamente richiamate dalla legislazione provinciale in materia".

9.2.3. Tale disciplina, come appropriatamente rileva la Provincia di Trento nelle sue difese, è anzitutto contenuta nell'art. 4, I comma, D.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg, (richiamato, del resto, e sia pure ad altro fine, dagli stessi ricorrenti: cfr. § 4.1.1.) per cui "il servizio provinciale competente in materia di energia rilascia le autorizzazioni previste dalle disposizioni per la costruzione e l'esercizio delle centrali termoelettriche ..., previa acquisizione dei pareri favorevoli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, sentito il comune territorialmente interessato".

9.2.4. Inoltre, trova qui applicazione la normativa statale sulla costruzione ed esercizio delle centrali termoelettriche, costituita dal ripetuto d.P.R. 53/1998, il quale, all'art. 1, II comma, tra l'altro stabilisce che "Le procedure previste dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si applicano anche agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate, nonché a tutti gli altri impianti di energia elettrica nei limiti in cui detti impianti presentano emissioni soggette a tale autorizzazione".

9.2.5. Insomma, la Provincia ha operato secondo le norme effettivamente in vigore; e, d'altra parte, la procedura seguita non ha violato alcuna competenza, né ha privato alcuna Autorità interessata del potere di esprimere il proprio avviso sull'intervento; e ciò vale segnatamente per il Comune di Novaledo che – dopo aver rilevato la difformità urbanistica dell'intervento – ne ha in seguito autorizzato la realizzazione in deroga (sopra B.5.), sicché la doglianza non evidenzia alcuna specifica illegittimità degli atti gravati.

10.1.1 Infine, l'ultimo motivo riguarda l'autorizzazione paesaggistica, e il relativo vizio viene indicato nell'eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione.

10.1.2. Invero, con deliberazione 6 febbraio 2014, n. 30, la Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio istituita presso la Comunità Valsugana e Tesino ha concesso l'autorizzazione con prescrizioni ai fini della tutela paesaggistico-ambientale per l'esecuzione dei lavori in esame.

10.1.3. Il provvedimento sarebbe tuttavia illegittimo, in quanto sfornito di adeguata motivazione, con particolare riguardo alla prescrizione secondo cui "dovrà essere approfondita la soluzione proposta relativamente all'impianto di cogenerazione [...] ricercando modalità di articolazione del volume e delle relative superfici, tali da accentuare uno sviluppo e una percezione orizzontale del manufatto più che le linee verticali".

10.2.1. La censura è palesemente infondata, e ciò consente di superare le eccezioni preliminari d'inammissibilità e improcedibilità, sollevate dall'Amministrazione resistente nelle sue difese.

10.2.2. Invero, è pacifico ormai in giurisprudenza che "L'autorizzazione paesaggistica deve fondarsi su una adeguata e puntuale esplicitazione delle ragioni per le quali l'opera assentita viene ritenuta compatibile con le esigenze di tutela sottese al vincolo paesaggistico, restando, altrimenti, affetta da vizi di difetto di motivazione o di istruttoria" (così, tra le ultime, C.d.S., III, 25 novembre 2014, n. 5837): le caratteristiche dell'intervento, da prendere globalmente in considerazione, vi devono risultare "individuare, raffrontate e giustificate con i valori riconosciuti e protetti dal vincolo, dovendo essere esposta l'analisi eseguita sulle ragioni di compatibilità o incompatibilità effettiva che, in riferimento a

tali valori, rendano o meno compatibile l'opera progettata, non essendo perciò sufficiente, allo scopo, l'asserzione generica della compatibilità paesaggistica” (C.d.S., VI, 17 luglio 2013, n. 3896).

10.2.3. Ebbene, l'autorizzazione è nel caso bensì positiva, ma reca alcune prescrizioni assai articolate, che sembra opportuno di seguito riprodurre.

Invero, secondo la commissione, “per rispettare le norme provinciali concernenti la tutela paesaggistico-ambientale, ed in particolare le carte del paesaggio e le relative linee guida del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, nonché, in quanto compatibili, con i criteri per la tutela del paesaggio contenuti nella relazione illustrativa del Piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 (v. art. 6 c.3 -Aree di tutela ambientale - e appendice B alla relazione aggiuntiva, pagg 139 - 172), sono indispensabili le seguenti prescrizioni: “1) ... dovrà essere approfondita la soluzione proposta relativamente all'impianto di cogenerazione, che si caratterizza per la notevole dimensione e per la rilevante altezza e che appare particolarmente esposto alle visuali da valle e dalle località oltre Brenta, ricercando modalità di articolazione del volume e delle relative superfici, tali da accentuare uno sviluppo e una percezione orizzontale del manufatto più che le linee verticali. A questo scopo, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere predisposta una specifica progettazione, comprendente anche lo studio cromatico delle superfici”, da sottoporre all'esame della stessa Commissione; 2) le superfici a copertura piana, non occupate da shed e dai pannelli fotovoltaici, sia del capannone industriale che della centrale a biomassa, dovranno essere realizzate con la tecnica del tetto a verde; 3) al fine di mitigare l'esposizione visiva del complesso industriale rispetto alle visuali percepibili dal territorio aperto, sia posta particolare attenzione all'arredo verde delle fasce previste lungo il margine sud, verso la ferrovia della Valsugana, e ovest, verso la strada comunale” dove andrà creata una “quinta arborea mediante la piantumazione di alberature a medio fusto, integrate con bordura arbustiva mista”.

Ancora, “in occasione della predisposizione del progetto di definizione architettonica relativo all'impianto di cogenerazione di cui al punto 1), potranno, se ritenuto opportuno, essere ulteriormente definiti nel dettaglio gli aspetti e le indicazioni di cui ai punti 2) e 3)”.

10.2.4. Ebbene, al Collegio è chiaro come le prescrizioni introdotte siano tutt'altro che generiche, e dimostrino la piena consapevolezza, da parte della commissione, sia del progetto e dei suoi limiti, sia del contesto ambientale in cui questo deve essere realizzato, stabilendo i rimedi, individuati per rendere compatibile l'intervento con il territorio circostante, nel rispetto delle disposizioni contenute negli strumenti generali costituiti dal piano urbanistico provinciale; la stessa scelta di riservarsi ulteriori specificazioni conferma il corretto esercizio della funzione di tutela e controllo affidato dalla legge alla commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio.

11.1. Stabilita così l'infondatezza anche dell'ultimo motivo proposto, si deve rammentare che, nel corso dell'udienza pubblica, parte ricorrente ha chiesto di essere ammessa a depositare sia una perizia sull'impianto di cogenerazione a biomassa, redatta da un tecnico di fiducia del Comune di Novaledo e datata ottobre 2015, sia un commento a tale perizia, formato da altro tecnico, questa volta prescelto dai ricorrenti stessi.

11.2. Il primo atto non avrebbe potuto essere depositato nel rispetto degli ordinari termini processuali, perché appunto redatto solo successivamente, sicché la sua produzione in causa è consentita.

Peraltro, tale relazione contiene una serie di considerazioni tecniche, aventi a oggetto il progetto e le valutazioni compiute dall'Amministrazione provinciale: siamo dunque, ancora una volta, nell'ambito riservato alla discrezionalità tecnica, né si vede per quale ragione si debba accreditare l'estensore della nuova perizia – per di più svolta senza contraddittorio e non asseverata – di un particolare valore, tale da indurre il Collegio ad avviare un'ulteriore fase istruttoria, che non è stata fin qui ritenuta necessaria ai fini del decidere.

11.3. Per quanto poi riguarda il commento, l'irrilevanza processuale della perizia si estende anche a questo scritto accessorio, soggiungendo come lo stesso, quale scritto difensivo, sarebbe comunque evidentemente tardivo, né lo stesso sarebbe stato imposto dalla produzione documentale, formata dagli stessi ricorrenti.

12. In conclusione, il ricorso è integralmente infondato e va perciò respinto; le spese seguono la soccombenza, non sussistendo alcuna delle ipotesi di compensazione ex art. 92 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo, in relazione all'attività difensiva effettivamente espletata da ciascuna delle parti convenute.

(Omissis)